

Nuova etichettatura di sostanze e miscele

Premessa

L'etichetta di un prodotto chimico pericoloso riveste grande importanza come strumento destinato ai lavoratori e, più in generale, agli utilizzatori per la comunicazione dei pericoli e delle misure di precauzione da adottare durante l'utilizzo. Per tale motivo, su ogni confezione sono riportate, in modo leggibile, indelebile e in lingua italiana, le principali informazioni circa i pericoli e l'uso corretto.

In alcuni casi, ad esempio per i prodotti fitosanitari, l'etichetta apposta sull'imballaggio è soggetta a specifiche autorizzazioni e riporta anche informazioni aggiuntive, quali le caratteristiche tecniche del prodotto, le dosi previste e le modalità di utilizzo, il tempo di rientro, ecc..

Il riferimento per l'etichettatura di sostanze e miscele è il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (usualmente denominato CLP), che tratta anche di classificazione e imballaggio, e al titolo III (artt. 29-34) specificatamente affronta il tema dell'etichettatura.

Regolamento (UE) 2024/2865: modifiche introdotte al CLP

Per tenere il passo con la globalizzazione, gli sviluppi tecnologici e le nuove modalità di vendita, per es. le vendite online, è stato pubblicato il regolamento (UE) 2024/2865 che aggiorna il regolamento CLP, modificando e rendendo più attuale le modalità di etichettatura delle miscele e dei prodotti chimici in Europa.

La revisione dell'etichettatura prevista dal regolamento (UE) 2024/2865 è finalizzata a rendere più leggibili le etichette di sostanze e miscele, a regolamentare la vendita di prodotti sfusi ed a stabilire dei requisiti chiari per un utilizzo efficace dell'etichetta digitale. La leggibilità delle etichette riguarda le dimensioni dei caratteri, la distanza, il colore. Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 10 dicembre 2024 e ha previsto tempi di adeguamento per la maggior parte delle novità dal 1° luglio 2026 e, in parte, dal 1° gennaio 2027. A seguito dell'impatto che queste modifiche avrebbero avuto sulle imprese è stato pubblicato il Reg. (UE) 2439/2025 che ha posticipato la data di applicazione delle modifiche al 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. L'obiettivo è garantire una comunicazione del rischio più chiara, moderna e sicura, che si adatti anche alle nuove tecnologie e alle nuove abitudini di consumo.

La novità più significativa prevista dal nuovo Regolamento consiste nella possibilità di utilizzare etichette pieghevoli, etichette multistrato ed etichette digitali.

Etichette pieghevoli

Le disposizioni sugli elementi dell'etichetta pieghevole, che in precedenza erano indicate in una linea guida dell'ECHA, sono ora riportate nel regolamento CLP (art. 31 e allegato I, punto 1.2.1.6). In particolare, sulla prima pagina dell'etichetta pieghevole figurano almeno gli elementi seguenti:

- il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
- la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione del pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
- gli identificatori del prodotto in tutte le lingue dell'etichetta utilizzate nelle pagine interne;
- se del caso, i pittogrammi di pericolo;
- se del caso, le avvertenze in tutte le lingue dell'etichetta utilizzate nelle pagine interne;
- se del caso, l'identificatore unico di formula (UFI), a meno che non sia stampato o apposto sull'imballaggio interno;

- un riferimento alle informazioni di sicurezza complete contenute nell'etichetta pieghevole in tutte le lingue dell'etichetta, o un simbolo che informi l'utente della possibilità di aprire l'etichetta e illustri che sono disponibili informazioni supplementari nelle pagine interne;
- un'abbreviazione della lingua (codice del paese o codice di lingua) per tutte le lingue utilizzate nelle pagine interne.

Sulle pagine interne dell'etichetta pieghevole figurano tutti gli elementi dell'etichetta riportati in ciascuna delle lingue menzionate nella prima pagina, al fine di garantire la comunicazione in tutti i Paesi in cui il fornitore prevede di commercializzare il prodotto.

Esempi di etichette pieghevoli sono quelle multi pagina (figura 1) che si srotolano pur restando ancorate al contenitore o le etichette multistrato (figura 2), soluzioni adesive che garantiscono un'apertura facilitata.



Figura 1 - Esempio di etichetta multi pagina



Figura 2 - Esempio di etichetta multistrato

Etichette digitali

Le disposizioni sugli elementi dell'etichetta digitale sono riportate nel regolamento CLP agli artt. 34 bis e 34 ter. In particolare, l'art. 34 bis specifica che gli elementi dell'etichetta per sostanze e miscele devono essere forniti su un'etichetta in forma fisica ("etichetta fisica"). In aggiunta all'etichetta fisica, gli elementi dell'etichetta possono essere forniti in formato digitale ("etichetta digitale").

I fornitori possono rendere disponibili gli elementi dell'etichetta di cui all'allegato I, punto 1.6, ossia le informazioni supplementari di cui all'art. 25, paragrafo 3, solo su un'etichetta digitale. In quest'ultimo caso i fornitori, in caso di richiesta orale o scritta o se l'etichetta digitale risulta temporaneamente non disponibile al momento dell'acquisto della sostanza o della miscela, forniscono tali elementi dell'etichetta attraverso mezzi alternativi. I fornitori devono rendere disponibili tali elementi indipendentemente dall'acquisto e a titolo gratuito.

Per l'etichettatura digitale vengono stabiliti una serie di requisiti (art. 34 ter) che sono volti a garantire facilità nella consultazione (compatibilità con i principali motori di ricerca e sistemi operativi), gratuità, facilità di accesso (non più di due clic), comprensibilità (informazioni riportate in più lingue, indipendentemente dall'area geografica da cui avviene l'accesso). Inoltre, l'etichetta digitale deve essere accessibile senza necessità di registrarsi, scaricare o installare applicazioni, creare password, e il modo di presentare le informazioni deve rispondere anche alle esigenze di gruppi vulnerabili (ad esempio persone con disabilità visive, anziane, non digitalizzate, ecc.); il Regolamento tutela la riservatezza di quanti accedono, vietando il monitoraggio o l'utilizzo di qualsiasi informazione al di là di quel che è strettamente indispensabile per la fornitura dell'etichettatura digitale.

Esempi di etichette digitali sono quelle che includono un QR code (figura 3) o un link online per fornire informazioni supplementari come schede di sicurezza, istruzioni d'uso, traduzioni o video dimostrativi. Secondo il Regolamento, l'etichetta digitale non sostituisce quella fisica, è volontaria e complementare e sulla stessa possono essere indicate solo le informazioni supplementari e non obbligatorie. L'etichetta digitale deve rimanere disponibile per almeno dieci anni, o per un periodo più lungo se richiesto da altre normative



Figura 3 - Esempio di etichetta con QR code

dell'Unione, e deve essere consultabile gratuitamente e in più lingue; se l'etichetta digitale non è disponibile al momento dell'acquisto, il fornitore deve fornire le informazioni con mezzi alternativi. È importante sottolineare che l'etichetta digitale affianca quella fisica, è volontaria e complementare ad essa. Le informazioni principali - pittogrammi di pericolo, frasi H, frasi P, avvertenze - restano elementi fondamentali dell'etichetta fisica.

L'etichettatura digitale favorisce l'accessibilità alle informazioni, con particolare riguardo ai casi in cui i destinatari non parlano la lingua del Paese in cui si trovano e, quindi, tramite il link possono avere accesso alle stesse informazioni nella propria lingua, seguendo così un approccio interattivo e adatto al commercio globale. Inoltre, va sottolineato che l'etichettatura digitale permette di fornire molte informazioni senza aumentare né l'ingombro dell'etichetta né la densità di scritte sull'imballaggio.

Etichette per prodotti sfusi

Il Regolamento (UE) 2024/2865 prende in considerazione anche la crescente tendenza alla vendita di prodotti sfusi senza imballaggi forniti tramite stazioni di ricarica agli utilizzatori professionali e ai consumatori. Le etichette di ciascuna sostanza o miscela pericolosa venduta sfusa devono essere apposte saldamente in senso orizzontale e in un punto visibile sulle stazioni di ricarica. L'acquirente deve poter ricevere un'etichetta da apporre al proprio imballaggio.¹ Sono escluse dalla opzione della vendita mediante ricarica i prodotti aventi le classi di maggior pericolo (infiammabili, CMR, sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle, PBT, vPvB, interferenti endocrini ecc.).

Etichette nella pubblicità e vendite a distanza

Le informazioni riportate sull'etichetta devono essere presentate e rese visibili anche in caso di vendita a distanza o di pubblicità (artt. 48 e 48 bis). Qualsiasi pubblicità di sostanze e miscele destinate alla vendita al pubblico deve riportare la dicitura "Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto". Le pubblicità di sostanze o miscele classificate come pericolose non devono contenere dichiarazioni quali "non tossico", "non nocivo", "non inquinante" o altre dichiarazioni che indichino che la sostanza o miscela non è pericolosa o qualsiasi altra dichiarazione non coerente con la sua classificazione. Inoltre, anche quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza, l'offerta deve indicare chiaramente e in modo visibile gli elementi dell'etichetta. È fondamentale rimarcare che l'etichetta non deve contenere informazioni fuorvianti. L'art. 48 del regolamento (UE) 2024/2865 prevede che qualsiasi pubblicità di una sostanza o miscela classificata come pericolosa debba riportare, a seconda dei casi, i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari di pericolo EUH. I pittogrammi di pericolo e le avvertenze possono essere omessi se la pubblicità non è visiva.

Dimensioni dell'etichetta

La forma, il colore e le dimensioni di un pittogramma di pericolo e le dimensioni dell'etichetta sono definiti nell'Allegato I al punto 1.2.1.4. (vedi tabella 1).

Tabella 1: Dimensioni minime di etichette e pittogrammi

Capacità dell'imballaggio	Dimensioni (mm) dell'etichetta	Dimensioni (mm) pittogrammi
Non superiore a 3 litri	Possibilmente almeno: 52x74	Non inferiore a: 10x10 Possibilmente almeno: 16x16
Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri	Almeno: 74x105	Almeno: 23x23
Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri	Almeno: 105x148	Almeno: 32x32
Superiore a 500 litri	Almeno: 148x210	Almeno: 46x46

¹ L'allegato II paragrafo 3,4 lett i) stabilisce che "per ogni imballaggio ricaricato sono soddisfatte le prescrizioni in materia di comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichettatura di cui al titolo III".

Aggiornamento delle informazioni riportate sull'etichetta

L'art. 30 del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP), aggiornato dal Regolamento CE n. 2024/2865, stabilisce che l'aggiornamento delle informazioni presenti sull'etichetta deve avvenire:

- entro 6 mesi, se è aggiunta una nuova classe di pericolo o è attribuita una classe o categoria di pericolo più grave o sono necessarie nuove informazioni sull'etichetta;
- entro 18 mesi se una nuova classificazione comporta una classe di pericolo o categoria meno grave;
- entro 18 mesi, se le modifiche derivano da altri atti delegati adottati a seguito di pubblicazioni degli ATP (adeguamenti al progresso tecnico) e se non diversamente indicato negli atti stessi.

Disposizioni generali per l'etichettatura

In conclusione, è opportuno ricordare i principali riferimenti in materia di etichettatura che sono riportati nell'art. 31 del Regolamento UE 1272/2008 (CLP). In base a tale articolo, aggiornato dal regolamento (UE) 2024/2865, vanno rispettate le seguenti disposizioni generali relative all'apposizione delle etichette:

- l'etichetta è scritta nella lingua ufficiale dello Stato Membro in cui la sostanza è immessa sul mercato. Il fornitore può utilizzare più lingue purché siano riportate le stesse informazioni;
- l'etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela ed è leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale. L'etichetta può essere presentata sotto forma di etichetta pieghevole;
- il colore e la presentazione dell'etichetta sono tali che il pittogramma di pericolo è chiaramente distinguibile;
- gli elementi dell'etichetta sono riportati in modo chiaro e indelebile, si distinguono chiaramente dallo sfondo e sono per dimensione e spaziatura facilmente leggibili. Essi sono formattati conformemente all'allegato I, punto 1.2.1.;
- la forma, il colore e le dimensioni di un pittogramma di pericolo e le dimensioni dell'etichetta sono definiti (vedi tabella 1).

Per ulteriori informazioni sulla gestione delle sostanze chimiche negli ambienti di lavoro si può consultare l'opuscolo "Agenti chimici pericolosi " (vedi QR code a fianco).



PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Contatti: ctss@inail.it

SITOGRAFIA

<https://www.echa.europa.eu/>

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E NORMATIVI

1. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.1907/2006 – GU EU 353 del 31/12/2008.
2. Regolamento (UE) 2024/2865 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2024 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele – GU UE serie L 20 novembre 2024.
3. ECHA: Linee Guida all'etichettatura e all'imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, 2011

PAROLE CHIAVE

Etichetta; Etichetta digitale; Etichetta pieghevole; Etichetta multistrato; Agenti chimici pericolosi

AUTORI

Maria Rosaria Fizzano, Eleonora Riglioni, Paola Desiderio, Claudio Kunkar,
Alessandra Menicocci, Elisabetta Barbassa

©2026 Inail

ISBN 979-12-5758-011-7

Tipolitografia Inail - Milano, settembre 2026